

Massima numero 39 del 01 aprile 2015

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Ego. Eco. Srl - Affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori per la raccolta differenziata - Importo a base di gara: euro 35.284.274,85 - S.A.: Comune di Anzio

Riferimenti normativi: Articoli 2, 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 163/2006

Parole chiave: Requisiti di partecipazione - possesso della certificazione OHSAS 18001-2007 - servizi pregressi - principio di proporzionalità e ragionevolezza all'oggetto del contratto - legittimità Certificazioni di qualità ai sensi degli articoli 43 e 44 del d.lgs. n. 163/2006 - mancata previsione nella *lex specialis* della clausola di equivalenza - principio di eterointegrazione del bando

È legittima la richiesta del possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 e del requisito pregresso della gestione di almeno due centri di raccolta, di cui almeno uno in un ente di minimo cinquantamila abitanti, in considerazione delle caratteristiche della prestazione contrattuale, in quanto conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza.

In caso di mancata previsione della "clausola di equivalenza" prevista dagli articoli 43 e 44 del d.lgs. n. 163/2006 per le certificazioni, la *lex specialis* è da considerarsi eterointegrata con le menzionate disposizioni normative che prevedono tale clausola.